

Milano



Comune
di Milano



Consiglio
di Zona 6

2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI



COMUNE DI MILANO
MUNICIPIO 6

**Deliberazione Consiglio di
Zona n. 53/2015
del 26/03/2015**

Indice

Art. 1) Finalità	pag 2
Art. 2) Competenze del Consiglio di Zona	pag 2
Art. 3) Assegnazione	pag 2
Art. 4) Concessione	pag 3
Art. 5) Conduzione dell'orto e obblighi dell'assegnatario	pag 4
Art. 5 bis) Conduzione dell'orto e obblighi dell'assegnatario	pag 5
Art. 6) Canone di concessione	pag 5
Art. 7) Comitato di gestione	pag 5
Art. 8) Controllo sulla conduzione degli orti	pag 6
Art. 9) Responsabilità	pag 6
Art. 10) Sanzioni	pag 6
Art. 11) Decadenza, revoca e cessazione della concessione	pag 6
Art. 12) Norma transitoria	pag 7

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA 6 DEL COMUNE DI MILANO PER L'ASSEGNAZIONE E LA COLTIVAZIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DESTINATI AD ORTICOLTURA

ART. 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale promuove la formazione e l'organizzazione di "Orti Urbani" quali sistemi di appezzamenti di terreno predisposti con servizi e arredo urbano necessario, ad ordinamento policolturale, coltivabili a scopo non commerciale, con le finalità di incentivare forme di aggregazione tra cittadini, fornire occasioni per il tempo libero e favorire modalità di fruizione degli spazi cittadini compatibili con il rispetto dell'ambiente e della natura.

La progettazione di nuovi orti urbani è orientata alla riqualificazione urbanistica del territorio, al recupero di aree mediante una corretta finalizzazione d'uso, con risultato di benessere complessivo.

L'area destinata ad uso orto si caratterizza quale "verde attrezzato" affidato in concessione, ed il suo utilizzo ha un carattere provvisorio.

L'Amministrazione Comunale, per motivi di interesse pubblico, mantiene il diritto di revoca dalla concessione stessa (art. 11).

ART. 2

Competenze del Consiglio di Zona

Al Consiglio di Zona fanno capo le competenze relative al Regolamento, ai criteri di assegnazione ed agli indirizzi di gestione.

ART. 3

Assegnazione

Le particelle ortive vengono assegnate tramite bando pubblico; possono presentare richiesta di assegnazione di un orto tutti i cittadini residenti a Milano con priorità per i residenti in zona 6, che avranno la precedenza in graduatoria.

I richiedenti non devono essere possessori di altro orto in proprietà o in affitto sul territorio del Comune di Milano.

In ogni caso può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Gli orti vengono assegnati agli aventi diritto, previa formazione di graduatoria, mediante atto di concessione dell'Amministrazione Comunale.



La graduatoria è costituita a seguito di valutazione delle richieste pervenute nei tempi e modi indicati nel bando.

Sarà considerato come titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- *avere compiuto il sessantesimo anno di età;*
- *essere portatore autosufficiente di handicap;*
- *essere in condizione di disoccupazione da almeno 6 mesi al momento della concessione.*

Potrà costituire requisito premiale essere stato, in precedenti periodi contrattuali, conduttore di orto rispettoso dei regolamenti vigenti, dichiarare la disponibilità a collaborare e partecipare attivamente ad eventuali operazioni di sistemazione e riordino nella particella ortiva e/o al mantenimento o messa in atto di iniziative per il miglioramento delle parti comuni; potrà costituire requisito premiale anche l'aver fatto parte della graduatoria precedente scaduta, senza essere assegnatario di particella ortiva.

Potrà invece costituire requisito negativo (punteggio in detrazione): l'aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento.

Verrà riservata una quota di particelle ortive a enti/associazioni con finalità socio-aggregative, con priorità a quelle che si occupano di contenimento del disagio e di persone portatrici di handicap.

Ai fini della formazione della graduatoria il Settore Zona predisporrà apposito bando sulla base della già enunciata priorità ai residenti in zona 6, declinando mediante modulazione del punteggio le preferenze e le premialità indicate nel presente articolo.

ART. 4

Concessione

La concessione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri in caso di cessazione.

La concessione ha durata quinquennale. Ai concessionari uscenti, che in base alle risultanze della nuova graduatoria hanno diritto all'assegnazione, sarà mantenuto – previa richiesta dell'interessato – lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Nell'arco dei dieci anni, e comunque fino all'emissione del nuovo bando, a seguito di rinunce o cessazioni, verranno rilasciate concessioni, utilizzando la graduatoria del bando: in tal caso la concessione ha validità fino alla scadenza dello stesso.

Qualora per problemi di natura temporanea il concessionario non possa provvedere direttamente, la lavorazione e conduzione dell'orto potranno essere svolte, per un tempo limitato (massimo sei mesi), da un familiare, previa tempestiva segnalazione scritta indirizzata al Settore Zona 6.

Su richiesta adeguatamente circostanziata, il Direttore del Settore Zona può autorizzare, in caso di decesso dell'assegnatario, la concessione del lotto di terreno al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica o da iscrizione nel registro comunale delle unioni civili, che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; in caso contrario verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dall'art. 4. Tale concessione avrà termine irrevocabile alla scadenza del bando.

L'atto di concessione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e condizioni del presente Regolamento.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario fino alla conclusione del ciclo vegetativo.

ART. 5

Conduzione dell'orto e obblighi dell'assegnatario

La conduzione dell'orto è affidata esclusivamente all'assegnatario.

L'orto e l'attrezzatura che lo costituiscono devono essere tenuti in modo decoroso e pulito. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le eventuali attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari alla loro manutenzione, alla loro tutela e conservazione.

Ciascuna particella è corredata di un'apposita struttura in legno per il deposito degli attrezzi: il concessionario è tenuto alla manutenzione della stessa ed alla sua occasionale verniciatura con prodotti protettivi indicati dal Settore.

L'accesso all'area destinata ad orti è consentito dall'alba al tramonto.

L'appezzamento messo a disposizione dell'assegnatario non può subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione ed i confini, che devono essere curati e rispettati.

Gli assegnatari potranno piantare ortaggi, fiori e cespugli di frutta.

In tutta l'area destinata ad orticoltura è vietata la messa a dimora di alberi di qualsiasi genere.

La conduzione e concimazione delle colture dovrà essere effettuata con tecniche lecite biologiche e biodinamiche.

E' espressamente vietato:

- *ammassare materiali, attrezzi d'uso e/o contenitori di varia natura che compromettano il decoro del sito;*
- *allestire strutture per la cottura dei cibi;*
- *fare interventi che possano risultare nocivi alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci, conigli, ecc.; tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L. R. della Lombardia n. 33/77;*
- *l'impiego di anticrittogamici e di antiparassitari delle classi 1-2-3;*
- *realizzare pavimentazioni e delimitazioni non rimovibili;*
- *realizzare costruzioni di qualsiasi tipo;*
- *allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;*
- *tendere teli;*
- *scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;*
- *depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni, o comunque all'esterno della particella assegnata;*
- *l'accesso di tutti i veicoli a motore salvo permesso rilasciato dagli uffici comunali per trasporti eccezionali e trasporto di persone diversamente abili;*
- *causare rumori molesti;*
- *accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti;*
- *coltivare specie vietate per legge;*



- *attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;*
- *tagliare o togliere arbitrariamente cespugli e alberi siti nelle aree comuni;*
- *prelevare i prodotti da altri orti;*
- *utilizzare le strutture e le attrezzature comuni, senza la necessaria autorizzazione e senza far riferimento al Comitato degli ortisti;*
- *piantare alberi all'interno dell'orto; quelli esistenti non debbono superare l'altezza di m. 2 al momento della potatura;*
- *è fatto divieto a chiunque di modificare lo stato di fatto e lo stato dei luoghi alterando e/o spostando e modificando qualunque tipo di arredo (pavimentazioni, panchine, ecc) presente sulle parti comuni in carico al Comune di Milano;*

Ulteriori prescrizioni:

- *nelle parcelle ortive è consentito realizzare coltivazioni protette con strutture che non devono risultare indecorose e devono comunque essere smantellate entro il 30 aprile di ogni anno;*
- *eventuali cespugli da frutta devono essere messi a dimora mantenendo idonea distanza dal confine della particella nel rispetto degli orti confinanti;*
- *per gli ortaggi rampicanti potranno essere utilizzate/allestite apposite strutture di sostegno nel rispetto del decoro e senza causare disagi – ombreggiamento e contatti di confine – agli altri ortisti;*
- *le immondizie e i residui organici vanno portati negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi;*
- *è obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione;*

il concessionario deve ottemperare alle prescrizioni delle ordinanze sindacali in merito all'eliminazione della pianta di ambrosia e alla lotta contro la diffusione delle zanzare.

ART. 5 BIS

- Dato atto che la concessione della particella ortiva è finalizzata anche all'accrescimento del senso di appartenenza alla comunità e a favorire l'aggregazione sociale, gli assegnatari devono impegnarsi a mantenere rapporti di buon vicinato con i concessionari contigui e con gli altri ortisti;
- Occorre pertanto evitare danni, furti, vandalismi, rispettare l'esistenza di essenze arboree, nonché l'esistenza di strutture e arredi nelle parti comuni. Occorre inoltre astenersi dal tenere comportamenti che possano arrecare disturbo agli altri ortisti;
- Qualora venisse accertato il mancato rispetto da parte del concessionario di quanto prescritto nel presente articolo del regolamento, verrà avviato il procedimento di revoca della concessione, riservandosi l'Amministrazione di procedere al risarcimento di eventuali danni;
- Il concessionario a cui è stata revocata la concessione non avrà diritto ad accedere ad eventuali bandi di concessione di particelle ortive nel Municipio di appartenenza.

ART. 6

Canone di concessione

Ogni concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione annuale, il canone di concessione di un 1 euro a mq (anno 2014) – soggetto ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT - quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria, senza deposito cauzionale aggiuntivo.

Il canone, insieme alla quota annua di consumo di acqua a scopo irriguo dovranno essere versati anticipatamente ogni anno mediante bollettino emesso dal Settore Zona 6 e inviato al domicilio del concessionario.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico del concessionario.

In caso di subentro, il canone da versare per il primo anno, sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

ART. 7

Comitato di gestione

Al fine di una gestione partecipata degli orti, i concessionari possono costituire un Comitato di Gestione composto da tre/cinque membri concessionari per ogni area omogenea eletto a maggioranza tra gli assegnatari entro 3 mesi dalla data di assegnazione.

Il Comitato di Gestione resta in carica per cinque anni, o comunque non oltre il periodo di concessione previsto dal bando.

Al termine di tale periodo i concessionari provvedono alla sua ricostituzione.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il Presidente. Questi può stipulare contratti a nome degli ortisti per le attività di interesse comune – previo parere favorevole del Direttore del Settore Zona 6 - ed intrattenere i rapporti con la Zona.

Può altresì proporre alla Zona le iniziative da effettuare anche in collaborazione con enti e privati.

Il Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti, e di segnalare alla Zona eventuali problemi o inadempienze al presente regolamento. Fermo stante le responsabilità di ogni singolo concessionario, il Comitato potrà segnalare alla Zona i casi non diversamente risolvibili.

Il Comitato di gestione, inoltre, collabora alla manutenzione ordinaria delle strutture comunali con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni, ferma restando la facoltà della Zona di intervenire direttamente per la manutenzione addebitando, in caso di incuria, il relativo costo agli assegnatari.

ART. 8

Controllo sulla conduzione degli orti

Il personale incaricato dal Settore Zona provvederà, anche tramite il Comitato di Gestione, alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

ART. 9

Responsabilità

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

ART. 10

Sanzioni

Si estendono all'interno dell'area ortiva le disposizioni contenute nel vigente Regolamento d'uso del verde del Comune di Milano, ivi compresa la parte relativa alle sanzioni, la cui applicazione è di competenza del Nucleo di Vigilanza Ecologica del comune di Milano.

ART. 11

Decadenza, revoca e cessazione della concessione

La concessione decade e, di conseguenza, viene revocata per:

- *inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di cui all'art. 5 e alle norme del presente Regolamento;*
- *mancato pagamento del canone;*
- *modifica dei confini dell'appezzamento;*
- *subconcessione a terzi, totale o parziale;*
- *rinuncia del concessionario;*
- *impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi, in assenza di segnalazione scritta al Settore Zona, indicante la motivazione;*
- *mancata coltivazione annuale;*
- *trasferimento del concessionario in altro comune o nel comune di Milano in Zone non limitrofe;*
- *morte del concessionario.*

Inoltre la concessione può essere revocata per motivi di interesse pubblico da parte della Zona; in tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto.

ART. 12

Norma transitoria

Gli attuali concessionari, alla data di entrata in vigore di questo Regolamento, mantengono automaticamente la titolarità dell'orto ai sensi delle norme concessionarie vigenti al momento dell'assegnazione.

Le medesime norme varranno per tutto il periodo di utilizzo della vigente graduatoria di assegnazione, anche per i concessionari subentranti a seguito di cessazioni. La presente norma transitoria decade con bando successivo.



Zona 6

Milano

